SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 aprile 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 16 marzo 1990.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 marzo 1990, n. 69.

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera *a)*;

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'articolo 59 della medesima direttiva, come modificato dall'articolo 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'articolo 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'articolo 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera *e)* ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera *f)*, almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'articolo 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/855 del 9 ottobre 1978 e n. 82/891 del 17 dicembre 1982, esercitando le opzioni in esse previste secondo i seguenti principi e criteri direttivi e senza in nessun caso ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti ai soci e ai creditori:

a) estendere la disciplina delle fusioni e delle scissioni, con gli opportuni adattamenti, alle altre società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale e alle società cooperative;

b) escludere la partecipazione alle operazioni di fusione e di scissione di società soggette a procedure concorsuali, nonché di società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo tra i propri soci;

c) esigere che — fuori dei casi preveduti dall'articolo 24 della direttiva n. 78/855 per le fusioni e dall'articolo 10 della direttiva n. 82/891 per le scissioni — fusione e scissione siano deliberate da tutte le società che partecipano all'operazione nel rispetto degli adempimenti prescritti per le fusioni dagli articoli 9, 10 e 11 della direttiva n. 78/855 e per le scissioni dagli articoli 7, 8 e 9 della direttiva n. 82/891;

d) apportare le ulteriori modificazioni rese necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

Art. 3.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo a norma degli articoli 1 e 2 sono emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

2. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Su direttiva CEE n. 78/660 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 222 del 14 agosto 1978.

— Su direttiva CEE n. 83/349 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 193 del 18 luglio 1983.

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 114/1986 (Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 in tema di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi) è il seguente:

«Art. 1 *(Obblighi di comunicazione)*. — 1. Fermo quanto disposto dagli articoli 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d'Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati alle aziende di credito ed agli istituti di credito a medio e lungo termine sottoposti alla propria vigilanza che posseggono, anche attraverso società controllate o fiduciarie ovvero comunque attraverso soggetti interposti, partecipazioni in società o enti, aventi sedi in Italia o all'estero, esercenti attività creditizia, ovvero in via esclusiva o principale, attività finanziaria consistente nella concessione di finanziamenti, sotto ogni forma, nell'assunzione di partecipazioni, nella compravendita, possesso, gestione o collocamaneto di valori mobiliari. Le modalità e i termini per la trasmissione delle situazioni e dei dati consolidati sono determinati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che stabilisce altresì la misura della partecipazione rilevante ai fini di cui sopra, la quale non potrà essere inferiore al 25 per cento, salvo che non ricorrano situazioni di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, devono fornire alle aziende ed agli istituti suddetti le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata.

3. Le società e gli enti con sede in Italia che esercitano attività creditizia e finanziaria, di cui al comma 1, ed il cui capitale sia posseduto direttamente, ovvero attraverso società controllate o fiduciare o comunque attraverso soggetti interposti, nella misura stabilita ai sensi del comma 1, da aziende ed istituti di credito aventi sede in altro Stato della Comunità economica europea, debbono fornire alle aziende e agli istituti suddetti le informazioni di cui al comma secondo.

4. Fermi i poteri di cui dispone ai sensi degli articoli 31 e 42 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, nei confronti delle aziende di credito e degli istituti di credito a medio e lungo termine, la Banca d'Italia può richiedere alle società ed agli enti di cui ai commi 2 e 3, ancorché non soggetti alla propria vigilanza, la trasmissione anche periodica di dati e notizie nonché la certificazione dello stato patrimoniale e del conto dei profitti e delle perdite.

5. Al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle notizie richiesti nonché delle informazioni fornite per il consolidamento, la Banca d'Italia può eseguire ispezioni presso le società e gli enti di cui ai commi 2 e 3 non sottoposti alla propria vigilanza ovvero richiedere che tale verifica sia effettuata dalle competenti autorità di controllo o di vigilanza.

6. La Banca d'Italia può altresì consentire che la verifica delle informazioni fornite dalle società e dagli enti di cui al comma 3 sia effettuata dalle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea che ne facciano richiesta ovvero da un revisore o da un esperto indicati dalle predette autorità».

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa».

Note all'art. 2:

— La direttiva CEE n. 78/855 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 295 del 20 ottobre 1978.

— La direttiva CEE n. 82/891 è stata pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 378 del 31 dicembre 1982.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1519):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DE MITA) e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie (LA PERGOLA) il 16 gennaio 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 26 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Assegnato nuovamente alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 2ª commissione il 6 giugno 1989, 2 agosto 1989.

Esaminato in aula e approvato il 4 ottobre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4241):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 ottobre 1989, con pareri delle commissioni I, III, V, VI e X.

Esaminato dalla II commissione l'8 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1989 (atto n. 4241/*A* - relatore on. MASTRANTUONO).

Esaminato in aula il 16 marzo 1990 e approvato il 21 marzo 1990.

90G0106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1990, n. 70.

Ulteriori norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari e di assistenza a particolari categorie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentito il parere della commissione paritetica prevista dall'art. 65 della citata legge costituzionale n. 1 del 1963;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

ASSISTENZA SCOLASTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 1.

1. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

2. Le opere universitarie, di cui all'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, relative alle Università degli studi di Trieste e di Udine assumono la posizione giuridica di enti dipendenti dalla regione, agli effetti dell'art. 4, n. 1, dello statuto speciale, continuando a svolgere i compiti loro attribuiti sino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale.

Art. 2.

1. Al personale dipendente dalle opere universitarie, di cui all'art. 1, continuano ad applicarsi, in attesa di disciplina regionale, le norme in vigore concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza ed assistenza.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza sono applicabili le disposizioni dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e quelle della legge 27 ottobre 1988, n. 482.

Capo II

ASSISTENZA A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE

Art. 3.

1. Sono trasferiti alla regione le funzioni amministrative ed i compiti già attribuiti per il Friuli-Venezia Giulia nelle materie di sua competenza ai sottoindicati enti, compresi nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed esercitati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del medesimo decreto:

Unione italiana ciechi (U.I.C.);

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (E.N.S.);

Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (A.N.F.C.D.G.);

Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);

Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.).

Art. 4.

1. Unitamente alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3, passano alla regione:

a) le strutture operative e gli uffici degli enti ivi considerati, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia;

b) i beni mobili ed immobili, di spettanza dei medesimi, esistenti nel Friuli-Venezia Giulia ed amministrati dall'ufficio stralcio di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Per l'attuazione di quanto disposto nel comma 1, si segue il procedimento stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, facendosi decorrere il termine ivi stabilito dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il personale già in servizio presso le strutture e gli uffici di cui al comma 1 ed amministrato dal suddetto ufficio stralcio è posto a disposizione della regione. Al suo inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il suo consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

1. Nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, la regione Friuli-Venezia Giulia partecipa di norma alla ripartizione dei fondi speciali che siano destinati dallo Stato, in via generale, alle regioni per il potenziamento dell'assistenza scolastica per gli studenti universitari e dell'assistenza alle categorie di cui al capo II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MACCANICO, *Ministro per gli affari regionali e i problemi istituzionali*
RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1990
Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

Note all'art. 1:

— L'art. 189 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. n. 1592/1933, è così formulato:

«Art. 189. — Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita l'opera dell'Università o Istituto.

Alle opere è riconosciuta personalità giuridica. Esse sono ammministrate da un consiglio composto dal rettore dell'Università o direttore dell'Istituto superiore che lo presiede, da un componente del consiglio di amministrazione scelto dallo stesso, da un professore ufficiale nominato dal consiglio di amministrazione, dal direttore amministrativo e da tre studenti eletti dall'organismo rappresentativo locale. Nel regolamento sono stabilite le norme per il funzionamento delle opere.

Ciascuna opera ha il compito di promuovere, attuare e coordinare le varie forme di assistenza materiale, morale e scolastica degli studenti nel modo che ritiene più opportuno; deve, in ogni caso, organizzare un ufficio sanitario per provvedere gratuitamente all'esame preventivo e periodico dello stato di salute degli studenti universitari, alla prescrizione di eventuali misure profilattiche e alla cura degli studenti infermi di condizione economica disagiata.

Ciascuna opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento è emanato, e occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore, udito il consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione».

— Il testo dell'art. 4, comma 1, n. 1, dello statuto speciale è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 29/1979, recante norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, è il seguente:

«Art. 6. — In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50%, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2».

— La legge n. 482/1988 reca norme per la disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 (che reca norme per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in attuazione della delega di cui alla legge n. 382/1975) è il seguente:

«Art. 119. *(Attività residue degli enti pubblici estinti).* — Le funzioni amministrative degli enti pubblici, di cui all'art. 113, continuano ad essere esercitate, nelle regioni a statuto speciale mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato».

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 si veda la nota all'art. 3.

— Il D.P.R. n. 839/1979 reca norme di attuazione per il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia di funzioni, personale e beni degli enti soppressi con la legge n. 641/1978. Il testo del relativo art. 6 è il seguente:

«Art. 6. — Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli uffici stralcio, di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla presidenza della giunta regionale, per le loro osservazioni, gli stati di consistenza relativi ai beni di cui al primo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'art. 3 del presente decreto.

Gli stati di consistenza sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro quattro mesi dall'approvazione degli stati di consistenza, i beni in essi descritti sono consegnati dalle amministrazioni che ne sono in possesso, ai delegati della regione.

I processi verbali di consegna, sottoscritti da tutti gli intervenuti, costituiscono titolo per la trascrizione per la voltura catastale e per la intavolazione del trasferimento, a favore della regione, dei diritti ed obblighi, aventi ad oggetto i beni consegnati, quando la natura dei diritti ed obblighi trasferiti comporti tali adempimenti».

90G0107

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 marzo 1990.

Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SULLA PROPOSTA DEL

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 183 del 1989 con il quale, tra l'altro, è demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'approvazione dei necessari atti di indirizzo e coordinamento nel settore della difesa del suolo;

Visto l'art. 31 della legge n. 183 del 1989 il quale, al fine di consentire l'immediato avvio delle attività previste dalla legge nel triennio 1989-1991, dispone che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, ove occorra d'intesa fra di loro, elaborino e adottino uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e alla predisposizione dei piani di bacino, indicandone l'articolazione dei contenuti essenziali;

Considerato che il citato art. 31 stabilisce che l'elaborazione e l'adozione degli schemi previsionali e programmatici siano effettuate sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento, fissando altresì i termini di presentazione degli schemi, nonché le relative procedure di verifica da parte degli organi centrali della difesa del suolo ai fini, tra l'altro, della ripartizione dei fondi stanziati per la loro attuazione nel triennio 1989-1991;

Ritenuto che gli interventi più urgenti proposti dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti da leggi di settore;

Considerato che appare indispensabile, fra l'altro, fornire indirizzi unitari relativamente al funzionamento delle strutture tecnico-operative di bacino; all'indicazione degli strumenti cartografici e tecnici indispensabili per la predisposizione degli interventi; ai criteri per l'individuazione degli interventi più urgenti, nonché per la definizione dei tempi di realizzazione degli stessi; ai criteri che consentono di assicurare unitarietà nella impostazione metodologica degli schemi previsionali e programmatici e la coerenza dei loro obiettivi;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, nella riunione del 6 marzo 1990;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 marzo 1990;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti, è approvato l'unito atto di indirizzo e coordinamento.

Roma, 23 marzo 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO AI FINI DELLA ELABORAZIONE E ADOZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI DI CUI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, RECANTE NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.

1. PREMESSA.

L'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, prevede che le autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, d'intesa fra di loro limitatamente ai bacini di rilievo interregionale ed autonomamente in quelli di rilievo regionale, provvedano ad elaborare e a trasmettere al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio.

Tali schemi costituiscono gli strumenti previsionali per la individuazione, il coordinamento e la programmazione delle attività nel settore della difesa del suolo relative al triennio 1989-1991 in modo tale da consentire l'avvio della prima fase di attuazione della legge.

L'art. 31, infatti, prevede la possibilità di sviluppare nel triennio 1989-1991 una organica attività che affianchi ad una strategica azione di pianificazione e programmazione dell'intervento pubblico, attraverso la redazione dei piani di bacino, una attività di intervento finalizzata ad affrontare le più immediate problematiche di salvaguardia e risanamento riferite alle principali situazioni di crisi e di emergenza del bacino, identificabili sulla base delle conoscenze disponibili e aggregabili in tempi compatibili con le scadenze fissate dall'art. 31.

Nell'ambito del quadro previsionale degli schemi dovrà essere definito il piano delle attività da sviluppare nel prossimo triennio per la redazione dei piani di bacino a partire dalla ricognizione delle esigenze organizzative, strumentali, di studi e di supporti tecnici e informativi, anche cartografici, per le quali dovranno essere indicate le modalità di soddisfacimento e quantificati i fabbisogni finanziari.

Gli schemi previsionali e programmatici, dovranno essere redatti in modo tale da:

definire gli obiettivi di difesa e risanamento del suolo e delle acque nonché di una corretta gestione del territorio e dell'ambiente;

fissare le fasi temporali per l'avvio di attività degli organi di bacino e per la costituzione delle strutture tecnico-operative di supporto secondo criteri di omogenea e coerente configurazione organizzativa;

costituire lo strumento previsionale e operativo ai fini del coordinamento delle attività da porre in essere nel triennio 1989-1991;

consentire al Comitato dei Ministri istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, la valutazione in ordine alla rispondenza delle attività e degli interventi previsti negli schemi alle finalità e ai criteri fissati dalla legge;

consentire allo stesso Comitato dei Ministri la stima e l'analisi, a livello nazionale, dei fabbisogni finanziari nel triennio 1989-1991 e la ripartizione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge;

costituire il quadro di riferimento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi anche al fine di indirizzarne e coordinarne le linee di sviluppo;

definire il programma delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione necessarie ai fini della redazione dei piani di bacino.

2. INDIRIZZI E FASI TEMPORALI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI NECESSARI AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI E DELLE STRUTTURE TECNICO-OPERATIVE DI BACINO.

2.1. *Bacini di rilievo nazionale.*

Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989 sono state istituite, presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma e i provveditorati regionali alle opere pubbliche appositamente individuati, le autorità dei bacini di rilievo nazionale e fissati i termini per la designazione dei funzionari statali e regionali da chiamare a far parte delle strutture tecnico-operative.

Alla nomina del segretario generale provvederà il comitato istituzionale nella stessa seduta di insediamento.

Il segretario generale sarà funzionalmente preposto alla segreteria tecnico-operativa e regolamenterà con propri atti l'attribuzione interna dei compiti, l'assetto organizzativo, lo schema di funzionamento e le dotazioni strumentali e di personale dei relativi uffici in modo tale che la segreteria costituisca una efficace struttura gestionale dei piani e dei programmi di intervento.

Il segretario generale, tenuto conto del numero delle qualifiche e dei profili professionali del personale reso disponibile in attuazione dell'art. 12, comma 9, procederà, sulla base di apposite intese con le regioni, all'individuazione delle ulteriori unità da distaccare ai sensi dell'art. 28 secondo le professionalità ed i livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere.

Nella prima fase di avvio, ove sussistano difficoltà di reperire unità di personale da destinare agli uffici della autorità di bacino, si potranno prevedere, d'intesa con le amministrazioni di provenienza, particolari modalità di collaborazione anche con prestazioni e orari diversificati. Dovrà comunque essere organizzato un nucleo operativo minimale costituito da unità di personale da impegnare a tempo pieno presso la sede dell'autorità di bacino, a supporto del quale potrà eventualmente prevedersi, sempre nella fase transitoria, un contingente di personale da impegnare a tempo parziale, eventualmente per periodi determinati in relazione all'espletamento di specifici compiti, incaricato anche di garantire i collegamenti funzionali con gli uffici di appartenenza competenti nei diversi settori disciplinati dalla legge.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri e le regioni interessate, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, ovvero dalla nomina del segretario generale, provvederanno a distaccare o a comandare il proprio personale, ivi compresi i dipendenti collocati nei ruoli transitori di cui al comma 13 dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, indispensabile all'immediato primo funzionamento delle strutture, indicandone le qualifiche e i settori di specializzazione in relazione alle mansioni espletate.

Il personale sarà preferibilmente scelto tra ingegneri, chimici, esperti di scienze ambientali, di idrogeologia, di geologia, di agraria, di scienze forestali e naturali, biologiche, di pianificazione territoriale nonché di esperti in materie giuridico-amministrative, economiche ed informatiche.

In relazione alle designazioni di personale dipendente dalle amministrazioni statali e regionali, ivi compreso quello distaccato ai sensi dell'art. 28, i segretari generali delle autorità di bacino esprimeranno le proprie valutazioni ed il proprio gradimento tecnico. Le amministrazioni di cui sopra, tenuto conto delle valutazioni espresse dal segretario generale, provvederanno, ove necessario, alle opportune designazioni sostitutive.

Per la provvista del personale da assegnare alle segreterie tecnico-operative, di cui all'art. 12, comma 9, le amministrazioni diverse da quella del Ministero dei lavori pubblici potranno designare personale non appartenente ai propri ruoli, in conformità del disposto del comma 9 dell'art. 12.

L'affidamento di incarichi di cui all'art. 23 della legge n. 183 del 1989 potrà avvenire solo sulla base di motivate esigenze di studio, acquisizione ed elaborazione dati in relazione a compiti specifici che non possano essere espletati con il solo personale assegnato.

Nella prima fase di avvio delle strutture di bacino, il ricorso a forme di collaborazione con contratti a tempo determinato è senz'altro da consentire; si potrebbe orientativamente stimare in centoventi il numero massimo di unità da reperire sul mercato a contratto secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554; la ripartizione di tali unità dovrà tener conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

Nel sistema a regime, sarà invece necessario prevedere un organico programma di reclutamento mediante concorsi, regolandone le modalità.

2.2. *Bacini di rilievo interregionale.*

L'art. 15, comma 3, subordina la costituzione dei comitati istituzionali e di quelli tecnici alla adozione di specifiche intese fra le regioni interessate.

Gli accordi di cui sopra, ove già non perfezionati, si sostanzieranno in appositi protocolli di intesa con i quali saranno definite, tra l'altro:

la costituzione dei comitati istituzionali che saranno in ogni caso composti dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio sia maggiormente interessato al bacino o da assessori delegati;

l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli stessi comitati istituzionali;

la sede presso la quale si riuniranno stabilmente gli organi di bacino e saranno organizzate le strutture tecnico-operative di supporto;

la costituzione e la composizione dei comitati tecnici, incluse l'attribuzione delle funzioni di presidenza degli stessi e l'individuazione degli esperti con i quali si riterrà opportuno integrarli;

la composizione dell'ufficio di segreteria, quale struttura tecnico-operativa di supporto delle attività dei comunicati e di coordinamento operativo dell'attuazione dei piani e dei programmi, nel rispetto del principio della cooperazione fra tutti i soggetti istituzionali interessati;

la specificazione, sulla base delle direttive previste dal presente decreto, dei criteri per l'individuazione delle priorità di intervento nonché per il coordinamento delle indicazioni previsionali di ordine tecnico e finanziàrio.

I protocolli d intesa di cui sopra, saranno trasmessi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero dell'ambiente, nonché, per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro dieci giorni dal relativo perfezionamento.

Ai fini della definizione della composizione dei comitati tecnici, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*, faranno pervenire a ciascuna delle regioni elencate nell'art. 15, comma 1, in riferimento a ciascun bacino, le designazioni dei propri funzionari da chiamare a far parte dei costituendi organismi in ragione di uno per ciascun Dicastero.

2.3. *Bacini di rilievo regionale.*

Ai fini della costituzione dei comitati tecnici di cui all'art. 10 della legge n. 183, i Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste faranno pervenire alle regioni competenti, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto, le designazioni dei funzionari da chiamare a far parte degli stessi comitati, in ragione di uno per ciascuna amministrazione.

Potranno comunque accorparsi tra loro bacini idrografici contigui che presentino uniformità di caratteristiche fisico-territoriali e affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale.

Ad assicurare lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative inerenti le funzioni di segreteria dei comitati e di quelle connesse alla gestione dei piani e dei programmi dei bacini provvederanno le regioni, rispettivamente competenti, in conformità ai principi enunciati dalla legge e sulla base delle linee guida indicate dal presente atto.

La composizione dei comitati tecnici dei bacini come sopra costituiti e delle segreterie tecniche, nonché gli uffici regionali responsabili delle attività di piano, presso i quali le strutture di cui sopra avranno sede, saranno comunicati ai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, nonché per i bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente atto.

2.4. Nelle more dell'approvazione del disegno di legge recante: «Disposizioni integrative della legge 18 maggio 1989, n. 183» nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, ricadenti nelle aree del Mezzogiorno, sarà assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. ELEMENTI CONOSCITIVI E DI SUPPORTO TECNICO.

3.1. *Acquisizione dati.*

Ai fini della predisposizione degli schemi dovrà provvedersi all'acquisizione dei seguenti elementi conoscitivi e cartografici, anche in forma numerica, disponibili presso le amministrazioni statali, regionali, locali, istituzioni ed enti pubblici:

a) studi, valutazioni, dati, elaborati cartografici di base, tematici e derivati, aerofotoriprese e loro elaborazioni;

b) informazioni relative alla serie storica degli eventi (inondazioni, frane, dissesti, inquinamenti, ecc.);

c) natura e consistenza dei vincoli di carattere territoriale insistenti sul bacino, acquisendo inoltre gli elaborati relativi ai fondamentali strumenti pianificatori.

Dovrà inoltre essere predisposto un quadro conoscitivo circa gli ulteriori sistemi informativi (banche dati, reti, ecc.) presenti, comunque finalizzati a problematiche connesse alla difesa del suolo, la qualità delle acque, la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali e in generale alle materie di cui all'art. 3 della legge n. 183 del 1989.

L'esito della ricognizione sopradefinita dovrà consentire la verifica dell'esistenza di quel livello minimo di conoscenza necessario a rendere possibile l'inquadramento delle attività e degli interventi nel contesto fisico, ambientale ed antropico del bacino. Il relativo livello di approfondimento potrà essere definito esclusivamente sulla base delle caratteristiche specifiche delle attività e degli interventi proposti. Nel caso in cui si manifestino carenze nel completamento del quadro conoscitivo di cui sopra, dovranno essere indicate le iniziative necessarie alla loro eliminazione ed i relativi tempi, modalità e fabbisogni finanziari.

A titolo esemplificativo si riportano nella tabella 1 i contenuti della base conoscitiva che, nella misura disponibile, è opportuno acquisire.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 183 del 1989 le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali e loro consorzi, le unità sanitarie locali, gli istituti scientifici pubblici, le università, nonché gli enti pubblici economici, sono tenuti a fornire, a titolo gratuito, i dati anche in forma numerica in loro possesso, utili al fine di costituire la base conoscitiva in argomento.

In ordine a quanto disposto alla lettera *b)*, comma 2, dell'art. 31, le amministrazioni centrali provvederanno ad emanare apposite direttive sia per fissare i criteri di organizzazione di un sistema informatizzato di acquisizione e gestione dei dati relativi alle problematiche del piano di bacino, sia per la definizione di un «capitolato generale tipo».

TABELLA 1

CONTENUTI ESEMPLIFICATIVI DELLA BASE CONOSCITIVA

Categoria	Sub-Categoria	Tipologia dei dati
Geofisica	Geologia	Litologia e geomorfologia Struttura e tettonica Stabilità dei versanti - rischio di frane Subsidenza Attività estrattive Sismologia
	Pedologia	Tipi di suolo Caratteristiche dei suoli Usi dei suoli
	Topografia	Descrizione del bacino idrografico Cartografia del bacino (delimitazione del bacino principale e dei sottobacini) Aree di drenaggio
	Erosione/Sedimentazione	Dinamica costiera Batimetria della costa Erosione dei suoli Trasporto solido e sedimentazione

Categoria	Sub-Categoria	Tipologia dei dati
Idrologia	Acque superficiali	Censimento delle risorse idriche Censimento delle derivazioni di acqua Idrometria (misure di portata e di trasporto solido) Bilancio idrologico Laghi e invasi
	Acque sotterranee	Censimento delle risorse Permeabilità e porosità degli acquiferi Profondità delle falde Freatimetria Trends a lungo termine Aree di ricarica Entità della ricarica Censimento degli emungimenti Intrusione di acqua salata Vulnerabilità degli acquiferi
	Meteorologia	Termometria Venti (velocità, direzione, rosa dei venti) Pluviometria Igrometria
Qualità dele acque	Acque superficiali	Parametri di qualità Classificazione dei corpi idrici Principali carichi inquinanti di origine puntuale generati e sversati nei corpi idrici e localizzazione delle aree di spandimento di fertilizzanti, deiezioni animali, ecc.
	Acque sotterranee	Parametri di qualità Classificazione delle risorse
Approvvigionamento idrico	Usi dell'acqua	Portate e fonti di approvvigionamento (uso civile, industriale, irriguo, altri usi) Sistema di misura Approvvigionamenti extra bacino
	Impianti di trattamento acque	Qualità dell'acqua all'origine Descrizione dell'impianto Fabbisogno dell'utenza e sua variabilità nel tempo Qualità dell'acqua erogata Difficoltà operative
	Sistemi di distribuzione	Estensione e caratteristiche delle reti Popolazione servita e dotazione media pro-capite Utenze industriali e irrigue Età e stato di conservazione delle reti (perdite in rete) Capacità di stoccaggio
Acque di rifiuto	Fognature	Estensione e caratteristiche delle reti fognarie Popolazione allacciata e % sul totale della popolazione Età e stato di conservazione delle reti fognarie Portate civili, industriali e meteoriche Scaricatori di piena
	Impianti di depurazione	Ubicazione e descrizione degli impianti Età e stato di funzionalità Portate trattate, portate di progetto e variazioni temporali Abitanti serviti e % sugli abitanti totali da servire Requisiti di accettabilità per gli scarichi industriali in fognatura Qualità dell'influente Qualità dell'effluente Eventuali riutilizzi diretti ed indiretti Smaltimento fanghi Difficoltà operative Condotte sottomarine

4. CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE TECNICO-OPERATIVE DI BACINO E PER I RELATIVI PROFILI TECNICO-PROFESSIONALI.

4.1. *Modello funzionale.*

Le unità tecnico-operative in tutti i bacini di rilievo nazionale, interregionale e regionale assumeranno caratteristiche idonee a sviluppare le funzionalità proprie di strutture di gestione dinamica, di coordinamento e di monitoraggio dei processi realizzativi dei piani e dei programmi a livello di singolo bacino, con compiti di analisi, aggiornamento e verifica dei relativi esiti attuativi, nonché di supporto informativo e decisionale per l'allocazione delle risorse finanziarie e per il controllo del corretto uso dei mezzi utilizzati.

In particolare, le strutture operative di bacino dovranno sviluppare e/o supportare, le seguenti funzioni:

istruttoria, svolgimento e/o coordinamento tecnico delle attività conoscitive, di studio e di elaborazione ai fini della adozione dei piani e dei programmi degli interventi e delle azioni in materia di difesa del suolo riferiti al bacino;

controllo delle fasi di realizzazione delle attività e degli interventi realizzati dai diversi soggetti competenti, individuazione delle eventuali cause di scostamento, sotto il profilo temporale, tecnico e finanziario, rispetto alle previsioni formulate ed indicazioni in tempo utile di proposte in ordine alle necessarie azioni correttive;

effettuazione delle analisi dei dati a consuntivo dei programmi realizzati, sulla cui base procedere alla formulazione delle indicazioni previsionali di ordine tecnico, temporale e finanziario per la redazione dei programmi di spesa riferiti all'arco temporale successivo;

messa a punto di strumenti previsionali e di monitoraggio in grado di valutare l'efficacia degli interventi nel corso della loro graduale attuazione e, in generale, di misurare le reattività del sistema fisico e gli effetti ambientali conseguenti alle azioni sviluppate;

istruttoria delle scelte degli organi decisionali in ordine alle priorità delle attività e degli interventi mediante analisi di correlazione cause-effetti, esame comparativo di schemi alternativi di intervento, analisi costi-efficacia, etc.

4.2. *Aggiornamento del personale e delle strutture tecniche di bacino.*

Per il personale delle strutture di bacino saranno organizzati periodici programmi formativi e di aggiornamento professionale con i mezzi finanziari previsti in appositi stanziamenti disposti per l'attuazione della legge.

Per la formazione e l'aggiornamento teorico-pratico del personale ai livelli più elevati potrà farsi riferimento a istituti e organizzazioni specializzate nella formazione professionale sulla base di apposite convenzioni, mentre le unità ai livelli intermedi e per quelle addette a funzioni esecutive, i processi formativi e di aggiornamento periodico potranno essere curati mediante appositi corsi e seminari, organizzati all'interno delle stesse strutture interessate.

4.3. *Strumentazioni di base.*

Le scelte tecniche relative alla strumentazione informatica andranno gradualmente effettuate garantendo, oltre alla migliore efficacia gestionale dei supporti conoscitivi cartografici ed alfanumerici che si andranno sviluppando nel tempo presso gli organismi di bacino ed alla relativa capacità di elaborare supporti informativi coerenti con le esigenze decisionali degli organismi competenti, l'accesso di tutte le informazioni verso soggetti centrali e periferici competenti in materia di difesa del suolo.

Le strutture tecnico-operative dovranno poter disporre di sistemi informativi, di potenza adeguata per la memorizzazione, l'elaborazione automatica delle informazioni gestite localmente e per il loro rapido aggiornamento, nonché di linee di comunicazione di adeguata velocità per l'interconnessione tra i sistemi periferici e quelli centrali.

I sistemi informativi, in cui confluiranno tutti gli elementi conoscitivi utili acquisiti localmente e costituiti, in generale, da immagini, dati grafici (territoriali e geometrici) e dati alfanumerici, dovranno consentire la memorizzazione, l'aggiornamento, la consultazione e la compilazione di rapporti, contenenti tabelle, grafici, mappe, etc., nonché un interfacciamento semplice sia con strumenti di tipo speciale (ad es. modelli di simulazione, sistemi di elaborazione di dati rilevati da satellite, etc.), sia con sistemi informativi esterni di particolare rilevanza.

4.4. *Indicazioni da inserire negli schemi previsionali e programmatici inerenti il quadro organizzativo delle strutture tecnico-operative di bacino.*

Negli schemi previsionali e programmatici dovranno emergere le modalità organizzative attraverso le quali il soggetto periferico intende organizzarsi per far fronte al complesso delle attività che dovrà sviluppare nel primo triennio di attuazione della legge, sulla base delle quali le amministrazioni rispettivamente competenti potranno valutare le risorse finanziarie necessarie ad assicurare condizioni di operatività e di efficace strutturazione organizzativa dei soggetti operanti sul territorio.

Conseguentemente, un'apposita sezione degli schemi sarà dedicata all'inquadramento delle problematiche e alla definizione delle attività connesse con la costituzione e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative dei bacini e, conterrà, tra l'altro:

la definizione del modello organizzativo delle strutture tecnico-operative di bacino;

la composizione di dette strutture, qualora già costituite, ovvero gli adempimenti e i relativi termini per completarne la composizione;

le esigenze di formazione e aggiornamento del personale;

gli strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino;

la stima di massima dei relativi fabbisogni finanziari.

5. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI.

5.1. *Premessa.*

Gli schemi previsionali e programmatici conterranno una relazione generale sulle caratteristiche del bacino, ovvero:

a) le linee fondamentali dell'assetto del territorio del bacino in riferimento alla specifica connotazione delle problematiche significative dal punto di vista della difesa del suolo;

b) una sistematica ricognizione degli elementi conoscitivi delle caratteristiche fisiche e territoriali del bacino;

c) gli elementi previsionali e programmatici per la predisposizione e la formazione dei piani di bacino;

d) le necessarie azioni di coordinamento con altri strumenti di pianificazione e programmazione del territorio e delle risorse già in essere;

e) l'individuazione di particolari situazioni caratterizzate dal disequilibrio dei sistemi ambientali, dal degrado e dall'inquinamento delle risorse naturali, dai fenomeni di dissesto idrogeologico nonché da particolari carenze conoscitive di aree o di settori critici ecc. rispetto ai quali risulti necessario intervenire con immediatezza sulla base di indicazioni di priorità da valutare secondo i criteri di seguito forniti.

5.2. *Criteri generali di valutazione delle priorità.*

La valutazione delle priorità sulla base dei tre criteri dell'«incolumità delle popolazioni», del «danno incombente» e dell'«organica sistemazione» costituisce uno dei passaggi fondamentali ai fini della definizione della metodologia di carattere generale per la individuazione degli interventi più urgenti da inserire negli schemi (art. 31, lettera *c*).

Detti interventi non sono comunque riconducibili né al «pronto intervento» (art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010), né ai lavori di «somma urgenza» (art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350) in quanto questi ultimi consentono di attivare particolari procedure miranti a fronteggiare situazioni contingenti connesse ad un pericolo in atto o immediato, bensì sono imposti dalla necessità di provvedere alla soluzione di situazioni di pericolo con probabile rischio a persone o cose nonché di compromissione irreversibile dell'uso di risorse ambientali sulla base di valutazioni che tengano conto della probabilità del danno, della vulnerabilità del contesto territoriale e ambientale e del valore monetario o ambientale dei beni che risultano esposti.

L'individuazione delle aree dove risulta essere «più urgente» la necessità di intervenire potrà quindi essere effettuata, ove possibile, sulla base della integrazione tra valutazioni riguardo alla «probabilità» che un evento produttivo di danno si verifichi, alla «vulnerabilità» del contesto territoriale ed ambientale su cui si abbatte ed infine al «valore», monetario o ambientale, di beni che risultano esposti anche in considerazione del loro pregio naturalistico e/o culturale escludendo da quest'ultima, ovviamente, la vita umana da salvaguardare comunque.

In piena coerenza con il disposto dell'art. 31, lettera *c)*, saranno privilegiati gli interventi compatibili con i prevedibili futuri assetti del bacino da definirsi in sede di «organica sistemazione» e cioè che siano caratterizzati dal carattere di definitività, dalla coerenza con la finalità della legge e dalla capacità di incidere sulle cause dei fenomeni di dissesto e di degrado e non solamente sugli effetti.

In conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:

a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo, etc.;

b) il bacino andrà considerato nel suo complesso affrontando in modo adeguato le problematiche del dissesto idrogeologico e del degrado ambientale, e prevedendo interventi orientati non solo alla difesa dalle calamità quali eventi macroscopici ed istantanei, ma anche finalizzati alla salvaguardia della dinamica evolutiva del contesto fisico naturale, da condizionare esclusivamente ad un appropriato uso del territorio e comunque improntata al risanamento, tutela e ripristino della struttura ambientale caratteristica tenuto conto degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti;

c) la scelta tipologica dell'intervento dovrà essere verificata rispetto a soluzioni alternative, individuando quella ottimale sulla base di analisi costi-efficacia ma soprattutto privilegiando quelle a minore impatto ambientale con particolare riguardo alle esigenze di tutela di beni culturali e ambientali.

d) il superamento delle situazioni di dissesto e/o di degrado dovrà essere conseguito, ove possibile, mediante il ripristino o il riequilibrio delle condizioni naturali preesistenti attraverso la programmazione dell'uso delle risorse ambientali e/o l'apposizione di appropriati vincoli e prescrizioni;

e) nella definizione e progettazione dei nuovi interventi infrastrutturali sarà considerato il superamento delle situazioni in atto dovute ad un illegittimo o irrazionale uso della risorsa, cioè di tutte quelle situazioni che comportino o facilitino fenomeni di dissesto idrogeologico, di inquinamento e/o di degrado della risorsa;

f) saranno privilegiati interventi di manutenzione e di completamento e/o ampliamento di opere rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 5.4;

g) saranno privilegiati gli interventi relativi a contesti territoriali caratterizzati da compresenza del maggior numero di situazioni indicate nel paragrafo 5.3;

h) gli interventi saranno coordinati con le azioni in corso o in programma ed essere significativi rispetto alle più rilevanti problematiche di bacino.

Per ciascun intervento sarà valutato il fabbisogno finanziario relativo.

5.3. *Elementi per la individuazione di situazioni di particolare interesse.*

Fermi restando i criteri generali di ci al precedente paragrafo 5.2., la ricognizione delle situazioni di particolare interesse ai fini della individuazione degli interventi urgenti, scaturirà dall'analisi delle caratteristiche territoriali del bacino volta ad individuare in particolare:

a) le situazioni a rischio di evento dannoso;

b) le situazioni di compromissione già in atto delle risorse naturali, dovute tanto a cause di natura antropica quanto a fenomeni di dissesto territoriale progressivo;

c) indifferibili esigenze di interventi di salvaguardia tesi ad assicurare la conservazione degli «habitat» naturali in zone di particolare pregio.

A titolo esemplificativo si delinea qui di seguito una casistica di situazioni di particolare interesse in relazione a quanto previsto dall'art. 31, lettera *c)*, della legge n. 183.

1. Dissesto idrogeologico, frane, valanghe:

aree per le quali si sia individuato un pericolo imminente di frana con coinvolgimento di centri abitati;

aree per le quali sia dimostrata la frequenza di distacchi di valanghe con potenziale coinvolgimento di centri abitati;

aree con elevato grado di predisposizione alla franosità per somma di condizioni sfavorevoli (metereologiche, idrogeologiche, etc.) ovvero per le quali si sia individuato un dissesto progressivo e favorevole alla formazione di frane nel medio-lungo termine;

aree caratterizzate da un elevato grado di compromissione a livello di copertura del suolo (suoli soggetti ad erosione, progressiva riduzione della superficie a bosco, etc.).

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

aree minacciate da inondazioni con pericolo per la pubblica incolumità;

aree con insediamenti residenziali e industriali, già in passato soggette ad inondazioni, per le quali non siano state ancora realizzate opere di difesa adeguate ed esistano studi ed analisi territoriali che abbiano individuato rischi di inondazione/esondazione.

3. Attività estrattive:

zone degradate per attività estrattive esaurite in passato.

4. Subsidenza, erosione delle coste:

aree caratterizzate da un sensibile e progressivo abbassamento del livello statico della falda freatica;

zone per le quali sia stata evidenziata una marcata subsidenza del suolo;

aree costiere per le quali sia stata individuata una progressiva attività di erosione, dissesto, arretramento della linea di costa ed intrusione del cuneo salino.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

aree caratterizzate da attività agricole e zootecniche intensive;

aree caratterizzate dalla presenza di poli industriali;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali utilizzati per le produzioni di acqua potabile i quali, sulla base della classificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 515 del 1982, presentino dei livelli di qualità delle acque peggiori di quelli corrispondenti alla classe *A3*;

aree caratterizzate dalla presenza di corpi idrici sotterranei ad elevata vulnerabilità agli inquinamenti, interessati da approvvigionamenti a scopo potabile le cui acque risultino non idonee all'uso suddetto per uno o più dei seguenti parametri di qualità: nitrati, composti organoalogenati, antiparassitari e prodotti assimilati, coliformi totali e fecali;

aree caratterizzate dalla presenza di corsi d'acqua con capacità di autodepurazione non adeguata;

aree caratterizzate dalla presenza di laghi o bacini artificiali utilizzati a scopo di approvvigionamento idropotabile, interessati da fenomeni eutrofici in atto;

corsi d'acqua sfocianti nel mare Adriatico, interessati da rilevanti apporti di fosforo, di origine sia puntuale che diffusa, con particolare riferimento a quelli provenienti da fonti che insistono direttamente sull'asta fluviale o in sua prossimità;

aree costiere in cui siano localizzate falde acquifere interessate dal fenomeno della intrusione di acqua marina;

aree caratterizzate da discariche abusive, particolarmente di rifiuti tossici e nocivi.

6. Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee:

aree caratterizzate da un elevato squilibrio fra fabbisogno idrico (potabile e irriguo) e disponibilità:

aree caratterizzate da prelievo in falda incompatibile con la capacità di ricarica dell'acquifero;

aree ove si svolgano usi impropri ovvero eccessivi della risorsa idrica e per i quali necessitino interventi di riordino e razionalizzazione anche con l'impiego di sistemi meno idroesigenti (reti per irrigazione superficiale dissestate, impianti idroelettrici vetusti, reti di acquedotto vetuste, processi individuali ad elevato consumo idrico, etc.).

5.4. *Elementi per la definizione delle caratteristiche generali delle tipologie di intervento.*

In relazione alla casistica di situazioni e di problematiche delineata al paragrafo precedente, vengono qui di seguito fornite indicazioni in ordine a tipologia di interventi risolutivi dei quali sono evidenziate le caratteristiche generali.

In ogni caso le tipologie di intervento da adottare, in una visione integrata delle problematiche di bacino, saranno identificate in base ad esigenze generali globalmente considerate ed analizzate.

1. Dissesto idrogeologico - frane e valanghe:

interventi conservativi e/o migliorativi del preesistente assetto naturale resisi necessari in conseguenza del pericolo incombente per centri abitati ovvero su alvei di corsi d'acqua con elevata portata di massima piena per sezioni di alveo prossime a centri abitati, anche per erosione progressiva che il corso d'acqua operi al piede dei versanti instabili;

interventi di difesa/consolidamento per instabilità di versante;

interventi di riforestazione di estese superfici facendo ricorso a criteri di impianto di essenze miste autoctone: sono da privilegiare interventi che si integrino con l'uso dei suoli (pastorizia, bosco ceduo, etc.) tradizionalmente in atto favorendo la residenza ovvero la reinstallazione in loco di nuclei familiari;

interventi integrati di forestazione e di idraulica forestale finalizzati al ripristino con specie autoctone di superfici a bosco distrutte da incendi; progetti che contemplino sinergie fra il Corpo forestale dello Stato e organizzazioni locali (pubbliche e private) allo scopo di organizzare attività di controllo, gestione, prevenzione;

interventi integrati di recupero di suoli abbandonati e/o dismessi, di bonifica/drenaggio di terreni, di suoli soggetti ad erosione a scopo reimpianto di attività produttive, recupero naturalistico/botanico, reinsediamento di specie floro/faunistiche autoctone, etc.;

interventi per la salvaguardia di ecosistemi vulnerabili che rivestono un ruolo rilevante per l'ambiente complessivo.

2. Dissesto della rete idrografica superficiale:

opere di difesa arginale e spondale;

sistemazioni di foce dei corsi d'acqua;

bacini di laminazione delle piene;

scolmatori di piena;

opere direzionali in alveo;

opere di stabilizzazione dei profili di fondo dei corsi d'acqua;

opere di regolazione dei laghi;

interventi di sistemazione integrata di corsi d'acqua soggetti a gravi fenomeni di degrado e di dissesto. Sono da privilegiare interventi che in associazione determinino il ripristino di condizioni di equilibrio (tali interventi non dovranno, in linea di principio, ridurre le attuali fasce di divagazione dei corsi d'acqua, ma se possibile dovranno contribuire ad ampliarle).

3. Attività estrattive:

interventi volti alla bonifica di fronti di cava ovvero siti di miniera abbandonati.

interventi di bonifica e ripristino di aree di cave dismesse.

4. Subsidenza ed erosione delle coste:

interventi destinati alla riduzione dei fenomeni di subsidenza, volti a contrastare situazioni quali la risalita del cuneo salino (ad es.: immissione in falda profonda di acqua dolce, etc.), ricarica della falda idrica superficiale (ad es.: invasi superficiali di laminazione/dispersione per infiltrazione nel sottosuolo di acque di scarico depurate, acque meteoriche dilavanti estese superfici pavimentate, etc.);

interventi per la difesa delle coste dall'erosione in grado di arrestare o rallentare il fenomeno;

interventi di protezione delle coste a mezzo ripascimento artificiale degli arenili.

5. Inquinamento delle acque e del suolo:

interventi di realizzazione, completamento, ampliamento e ristrutturazione di impianti di fognatura nonché di impianti di depurazione di acque di scarico urbane e da insediamenti zootecnici che prevedano il trattamento secondario nonché quello di nitrificazione-denitrificazione ove necessario;

interventi per la riduzione dell'uso agricolo di fertilizzanti inorganici, concimi animali e pesticidi, riequilibrio del rapporto capi di bestiame/superficie disponibile;

bonifica delle falde inquinate da composti organo-alogenati;

bonifica delle discariche di rifiuti situate su aree che interessano falde acquifere utilizzate per l'approvvigionamento idropotabile;

rifacimento o chiusura di pozzi impropriamente realizzati;

interventi di abbattimento dei carichi di fosforo di origine puntuale da insediamenti civili e zootecnici;

interventi di ricarica delle falde acquifere;

interventi atti a conseguire il riutilizzo delle acque usate, adeguatamente depurate, a scopo irriguo;

interventi tendenti a ridurre la risalita della salinità nei tratti di foce di fiumi e canali;

interventi per la protezione delle conoidi;

opere di regolazione delle portate di magra dei laghi e dei corsi d'acqua.

6. Risorse idriche superficiali e sotterranee, razionalizzazione del loro uso:

interventi che privilegino un uso multiplo della risorsa idrica;

interventi che privilegino l'utilizzo minimale della risorsa idrica tendenti al ripristino degli equilibri naturali (ad es.: deflussi naturali in alveo superficiale, ridotta/nulla modificazione delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque utilizzate, etc.) ovvero che riconvertano usi, attualmente in atto, che implichino impatto considerevole sull'ambiente.

6. COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI DI ALTRE AUTORITÀ.

Gli schemi terranno conto degli strumenti di pianificazione territoriale generale e di settore degli interventi in atto nelle aree inserite nell'ambito del bacino ed in particolare di quelli previsti dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, dall'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 8 novembre 1986, n. 752, e successivi rifinanziamenti, nonché di quelli previsti dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, favorendone il coordinamento.

Resta salva la procedura di cui all'art. 6 della legge 7 luglio 1986, n. 349, per le opere previste nei progetti d'intervento, ove ne ricorrano gli estremi.

7. MODALITÀ DI PROPOSIZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI.

Gli schemi previsionali e programmatici verranno articolati per interventi per ciascuno dei quali dovrà fornirsi un quadro descrittivo-informativo in grado di consentire analisi e valutazioni in merito a:

obiettivi ed inquadramenti nel contesto territoriale;

indicazioni di ordine progettuale, descrizioni e caratteristiche tecniche e funzionali;

indicazioni a riguardo delle indagini specifiche da individuare secondo caratteristiche dell'intervento o della attività proposta dimensionate in funzione dell'area che risulterà sensibile tenendo anche conto per quanto attiene agli interventi di sistemazione idrogeologica di quanto previsto dal decreto ministeriale - lavori pubblici 11 marzo 1989 «Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce la stabilità dei pendii naturali...»;

significatività degli interventi in relazione alle cause di degrado o dissesto che si propongono di superare;

compatibilità ambientale e territoriale degli interventi e stima degli effetti a scala vasta sugli equilibri ambientali tenendo anche conto dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989) in quanto applicabili;

verifica critica della soluzione progettuale proposta rispetto ad altre ad essa alternative;

verifica di compatibilità con opere già realizzate o in corso di realizzazione;

danno nella situazione con o senza intervento;

valutazione costi-efficacia;

modalità di attuazione e tempi di realizzazione dell'intervento:

aspetti organizzativi;

costi di realizzazione e piano finanziario:

analisi di gestione:

soggetto responsabile;

oneri di gestione.

Il quadro descrittivo-informativo dell'intervento proposto svolto utilizzando i necessari supporti tecnici di inquadramento generale e di progetto (studi, rilievi, indagini, supporto cartografico, ecc.), dovrà raggiungere quel livello di definizione e dettaglio anche nelle analisi e nelle valutazioni che risulti proporzionato alle caratteristiche, specificità e dimensioni dell'attività e dell'intervento che si propone, con particolare riferimento al contesto territoriale che risentirà dell'impatto alla realizzazione dell'intervento.

A titolo esemplificativo, lo schema previsionale e programmatico sarà predisposto secondo la scheda-tipo riportata in appendice.

8. FABBISOGNO FINANZIARIO.

In ordine a quanto disposto alla lettera *e)*, comma 2, dell'art. 31, per ciascuna delle attività e degli interventi previsti per il triennio 1989-1991 dovrà essere riportata negli schemi l'analisi dei fabbisogni finanziari articolati per le principali voci di costo e il rispettivo piano finanziario in relazione agli interventi da finanziare individuati sulla base dei criteri di cui ai precedenti paragrafi. Tali informazioni dovranno inoltre essere raccolte e riassunte in quadri di sintesi relativi a tutta l'attività prevista all'interno degli schemi previsionali e programmatici, articolati secondo le tre voci fondamentali: organizzazione, attività connesse con la redazione dei piani, interventi sul territorio, pervenendo alla predisposizione di un puntuale piano finanziario globale inerente l'attuazione dello schema previsionale e programmatico nel suo complesso.

APPENDICE

SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

SCHEDA-TIPO

Parte I. — *Organizzazione.*

1. Modello organizzativo delle strutture tecnico-operative del bacino.
2. Composizione delle strutture tecnico-operative.
3. Adempimenti per la costituzione delle strutture tecnico-operative.
4. Strumenti necessari a garantire l'operatività delle strutture di bacino.
5. Formazione e aggiornamento del personale.
6. Stima di massima dei fabbisogni finanziari.

Parte II. — *Inquadramento generale delle attività.*

1. Quadro conoscitivo generale del territorio e delle relative problematiche dal punto di vista fisico, idraulico, ambientale e socio-economico.
2. Linee generali di interventi.
3. Obiettivi per il triennio 1989-1991.
4. Sintesi delle attività.

Parte III. — *Attività connesse con la redazione dei piani di bacino.*

1. Necessità conoscitive per la redazione dei piani.
2. Studi e ricerche già effettuati.
3. Ulteriori studi e ricerche necessari (per ciascuno studio o ricerca):
 3.1. obiettivi;
 3.2. metodologie;
 3.3. pianificazione temporale;
 3.4. prodotti;
 3.5. interrelazioni con altri studi e ricerche;
 3.6. costi e loro articolazione.
4. Fabbisogni di strumentazione e di personale per la gestione dei piani.
5. Attività connesse con la redazione dei piani di bacino.

Parte IV. — *Interventi sul territorio.*

1. Situazioni critiche riferite al sistema fisico ed ambientale individuazione delle cause.
2. Obiettivi e linee generali d'intervento per la salvaguardia delle risorse, il mantenimento o il ripristino degli equilibri ed il superamento delle situazioni di degrado riferiti alle situazioni critiche individuate.
3. Interventi proposti (per ciascun intervento proposto):
 3.1. Generalità:
  3.1.1. elementi di identificazione;
  3.1.2. informazioni di carattere istituzionale e giuridico;
  3.1.3. informazioni sulle fasi tecnico amministrative.
 3.2. Tipologia dell'intervento e quadri di riferimento:
  3.2.1. intervento proposto;
  3.2.2. quadro di riferimento programmatico;
  3.2.3. obiettivi dell'intervento.
 3.3. Priorità e indicazioni di ordine progettuale e tecnico:
  3.3.1. fenomeni su cui si intende intervenire;
  3.3.2. valutazione degli elementi che collocano l'intervento nell'assegnata posizione di priorità: analisi di rischio (serie storica degli eventi, probabilità - vulnerabilità del sistema - stima del danno);
  3.3.3. caratteristiche tecniche e funzionali dell'intervento;
  3.3.4. motivazioni e valutazione dell'efficacia dell'intervento. Effetti, anche indotti, sul sistema di bacino.
 3.4. Indicazioni di carattere generale ed economico:
  3.4.1. danni nella situazione con e senza intervento;
  3.4.2. risultati attesi e benefici realizzabili;
  3.4.3. programmi temporali e piani di lavoro dell'intervento proposto;
  3.4.4. aspetti istituzionali e organizzativi relativi alla realizzazione dell'intervento proposto;
  3.4.5. costi di realizzazione dell'intervento proposto;
  3.4.6. piano finanziario.
 3.5. Standard del progetto:
  3.5.1. soggetto responsabile;
  3.5.2. soggetto che curerà la gestione dell'opera prevista;
  3.5.3. data d'inizio;
  3.5.4. durata prevista;
  3.5.5. eventuali adempimenti amministrativi connessi e i loro termini;
  3.5.6. eventuali interrelazioni con altre attività;
  3.5.7. risorse strumentali necessarie;
  3.5.8. quantificazione dei fabbisogni.
4. Quadro di sintesi delle priorità degli interventi.

Parte V. — *Fabbisogni finanziari.*

1. Quadri di sintesi dei fabbisogni finanziari.
2. Piano finanziario.

90A1535

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 1990.

Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° marzo 1990, n. 40, con il quale si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere stabilito l'aumento o la

riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi fino all'importo delle variazioni dei prezzi medi europei degli stessi prodotti che comportano riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi al consumo all'interno;

Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 3 aprile 1990, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:

a) da L. 47.056 a L. 48.493 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, per gli oli da gas da usare come combustibili di cui alla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B*, allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;

b) da L. 18.214 a L. 18.644, da L. 20.756 a L. 21.272 e da L. 53.812 a L. 55.446 per cento kg, rispettivamente, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*.

Art. 2.

1. Le disposizioni dell'art. 1 hanno effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1990

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

90A1585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.A.M. - Cooperativa agricola di macellazione - Società cooperativa a r.l.», in Cremona, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 novembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «C.A.M. - Cooperativa agricola di macellazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del seconda comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «C.A.M. - Cooperativa agricola di macellazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio dott. Libero Manfredi in data 2 ottobre 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

dott. Mido Mazzetti, nato a Magliano in Toscana (Grosseto) il 14 giugno 1938 e residente in Grosseto, via C. Sforza, 11;

dott. Luigino Ruffini, nato il 12 maggio 1944 a Costa Volpino (Bergamo) ed ivi residente in via Nazionale, 9;

dott. Francesco Dallera, nato a Tortona (Alessandria) il 10 novembre 1940 e ivi residente in via Tommaso di Savoia, 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1548

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi al consumo dei prodotti petroliferi (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 1990, si comunicano i prezzi massimi al consumo comprensivi delle imposte dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della CEE il 3 aprile 1990 e praticabili con la stessa decorrenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopracitato, secondo la normativa vigente ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento:

1) *Carburanti:*

Benzina super	L./lt	1.425
Benzina super senza piombo	»	1.375
Benzina normale	»	1.375
Benzina agricola	»	267
Benzina pesca e piccola marina	»	1.327
Gasolio autotrazione	»	916
Gasolio agricoltura	»	289
Petrolio agricoltura	»	278
Gasolio pesca e piccola marina	»	265
Petrolio pesca e piccola marina	»	255

2) *Prodotti da riscaldamento:*

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	873	876	879	882	885
Petrolio (*)	»	648	651	654	657	660
Olio comb.le fluido	L./kg	500	503	506	509	512

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna e Siracusa.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Cremona, Massa Carrara, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Gorizia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Trieste, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

90A1586

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 16 marzo 1990, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Truccazzano, con sede in Truccazzano (Milano) — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del tesoro in data 14 marzo 1990 in applicazione degli articoli 33 del T.U.C.R.A. e 57, lettere *a)* e *b)*, del regio decreto-legge n. 375/1936, e successive modificazioni ed integrazioni — l'avv. Giovanni Deodato è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A1544

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Rimborso delle serie di obbligazioni relative al prestito «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» 7% - 1970/1990 - I, II e III tranche.

Si informano i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» 7% - 1970/1990 - I, II e III tranche che, in base al relativo piano di ammortamento, le serie rimanenti, per fine prestito, sono tutte rimborsabili a far tempo dal 1° luglio 1990.

90A1545

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 7 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L 1.000